



COMUNE DI TURBIGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 3 DEL 03/07/2024

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI, BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO E IN LATTINE, CONSENTITO CONSUMO DI SUPER ALCOLICI ALL'INTERNO DEI LOCALI DURANTE MANIFESTAZIONE TURBIGUSTO DALLE ORE 18.00 DEL 13/07/2024 ALLE ORE 01.30 DEL 14/07/2024 O DALLE 18.00 DEL 14/07/2024 ALLE ORE 01.30 DEL 15/07/2024

➤ **PREMESSO** che il 13/07/2024 è prevista la manifestazione “Turbigusto 2024” con notevole richiamo di pubblico nel centro storico;

➤ **VISTE** le delibere di giunta n.46/2024 del 13/06/2024

➤ **VISTA** l’ordinanza di chiusura al traffico delle strade interessate

➤ **RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Milano;

➤ **RICHIAMATA**, altresì, la Circolare della stessa Prefettura ove si puntualizzava la necessità di applicare in modo preciso quanto contenuto nella nota del Capo della Polizia, dr. Gabrielli;

➤ **DATO ATTO** che nelle riunioni propedeutiche all’organizzazione della manifestazione “Carnevale 2024” si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell’intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alla Circolare sopraindicata;

➤ **CONSIDERATO** che la manifestazione richiamerà un pubblico che, per la natura delle serate, potrebbe essere indotto ad un consumo di bevande;

➤ **SPECIFICATO** che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose:

1. l’assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;

2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;

3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

➤ **RITENUTO** quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici e di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell’area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell’art.50 e 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

Dalle ore 18.00 del 13/07/2024 alle ore 01.30 del 14/07/2024, o in caso di maltempo dalle ore 18.00 del 14/07/2024 alle ore 01.30 del 15/07/2024, ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma quali imprese artigiane:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine.
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.
- il consumo di super alcolici è consentito solo all'interno dei locali di vendita e di somministrazione.

- la presente ordinanza si applica all'area di **VIA ROMA – VIA ALLEA COMUNALE – P.ZA SAN FRANCESCO – VIA GARIBALDI – VIA DIAZ – VIA STAZIONE – VIA G. CESARE – V.LO DELLO SPORT – VIA COTONIFICIO V.T. – VIA MATTEOTTI – VIA PRIMO MAGGIO – VIA 25 APRILE 1945 – VIA TATTI – VIA COL DI LANA.**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa per conoscenza:

- Al Prefetto di Milano
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Legnano
- alla Stazione Carabinieri di Castano Primo

Agli Agenti di Polizia Locale è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000

Dalla Residenza Municipale il, 03.07.2024

**Il Sindaco
Fabrizio Allevi**

**Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
FABRIZIO ALLEVI**

